Penale Sent. Sez. 5 Num. 35474 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 25/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da: La Falce Matteo nato a PONTE BUGGIANESE il 29/11/1981
avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di Firenze
Udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano;
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 11.4.2024, aveva condannato La Falce Matteo, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società "La Falce Srl", dichiarata fallita dal tribunale di Pistoia con sentenza del 17.4.2014, per avere distratto, tra il 2010 e il 2011, risorse aziendali per complessivi 1.911.346,00 euro, pari a ricavi non contabilizzati e non dichiarati fiscalmente.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando sei motivi di ricorso, con cui lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta distrattiva in contestazione, in quanto la Corte territoriale, omettendo di fornire adeguata risposta alle doglianze difensive, non ha accertato la preesistenza nel patrimonio della società fallita dei beni oggetto della contestata distrazione; 2) violazione di legge e vizio di

motivazione, in quanto il giudice di appello ha operato, nei fatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, enfatizzando la mancata giustificazione specifica da parte di quest'ultimo della destinazione delle somme che sono state ritenute oggetto di distrazione e desumendo in via sostanzialmente automatica la distrazione dalla sola irreperibilità dei beni e dalla genericità delle spiegazioni dell'imputato, senza un'adeguata analisi del contesto economico-finanziario dell'impresa e delle concrete modalità di gestione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale utilizzato la violazione dell'obbligo di verità come elemento centrale per affermare la responsabilità dell'imputato; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in questione, non avendo la Corte territoriale individuato gli indici di fraudolenza dai quali poter dedurre il dolo generico; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio; 6) intervenuta estinzione del reato per decorso del relativo termine di prescrizione.

3. Con requisitoria e conclusioni scritte del 23.5.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Sabrina Passafiume, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria di replica del 18.6.2026 il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Papa Giannitalo, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.

4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili.

5. Infondati appaiono i primi tre motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, con i quali, a ben vedere, il ricorrente pone una serie di questioni che si pongono ai confini dell'inammissibilità.

Come è noto, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio del fallito, prescindendo dai modi della sua formazione, in quanto tutti i beni, per ipotesi anche quelli di provenienza illecita, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni (cfr. Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rv. 245156 – 01; Sez. 5, n. 13556 del 27/02/2015, Rv. 262899 – 01; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812 – 01).

Una volta accertato l'ingresso nel patrimonio di determinati beni, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295 – 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740 – 01).

Applicando tali principi al caso in esame non è revocabile in dubbio che i rilievi difensivi siano privi di fondamento (oltre che generici in molti degli argomenti rappresentati).

Come si evince dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, infatti, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza erano emersi, per gli anni 2010 e 2011, ricavi non contabilizzati per circa due milioni di euro.

In particolare, dall'esame della scheda contabile relativa al conto "fornitori c/ spese anticipate", esistente fin dalla costituzione della società, erano risultate annotate uscite di denaro mediante prelievi dai conti correnti della società accesi presso le banche Monte dei Paschi di Siena e Credito Valdinievole", senza che, a fronte di tali annotazioni contabili, fosse "reperito alcun documento, anche extracontabile, che giustificasse la dazione del denaro", emergendo, all'esito delle disposte verifiche fiscali, "ricavi non contabilizzati per complessivi euro 1.911.346,00 (pari a 1.279.874,00 euro per il 2010 e 631.472,00 euro per il 2011" (cfr. pp. 2-3 della sentenza di appello).

Lo stesso imputato, del resto, ha dichiarato, con riferimento alla voce "fornitori c/ spese anticipate" di avere prelevato dalle casse sociali euro 719.745,37, somma, che, a suo dire, sarebbe stata da lui consegnata ad autotrasportatori a titolo di rimborso spese anticipate per il carburante e i pedaggi autostradali, senza, tuttavia, produrre i documenti giustificativi delle relative spese, ammettendo anche il prelievo di ulteriori euro 367.522,83, corrisposto a due fornitori, come da annotazione nel conto "fatture da ricevere", fatture che, del pari, non erano state prodotte dal La Falce.

Dimostrata, dunque, la presenza di rilevanti somme di denaro nel patrimonio della società fallita e la relativa fuoriuscita priva di adeguata motivazione, la decisione assunta dai giudici di merito risulta del tutto conforme ai richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, apparendo del tutto generiche le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

doglianze del ricorrente sulla mancata considerazione da parte del giudice di appello delle giustificazioni fornite dall'imputato, indicate, per l'appunto genericamente, nel primo motivo di ricorso: "crisi di liquidità, incremento dei costi gestionali, pagamenti a fornitori".

6. Infondato deve ritersi anche il quarto motivo di ricorso.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 – 01).

La Corte di appello, con motivazione immune da vizi, ha correttamente desunto l'esistenza del dolo in capo al prevenuto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), evidenziando come "dalla consistenza dei prelievi, unitamente apprezzati ai ricavi non dichiarati, risulta evidente il dolo dell'imputato in ordine alla volontà di sottrarre le risorse dai conti", dando alle stesse "una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte" (cfr. p. 6).

Ciò consente di escludere ogni rilevanza al tema degli "indici di fraudolenza".

Come è stato, infatti, osservato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284; Sez. 5, n. 39472 del 19/06/2023, non mass.), come, per l'appunto quella posta in essere dal La Falce.

In ogni caso, il giudice di appello ha evidenziato che già nel dicembre del 2010 il capitale della società risultava completamente eroso dalla perdita di esercizio, senza che tale affermazione abbia formato oggetto di specifica contestazione da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

parte del ricorrente, situazione di gravità tale da far sorgere in capo al prevenuto la consapevolezza di un concreto pericolo per l'integrità del patrimonio dell'impresa,

7. Inammissibile risulta il quinto motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente articola doglianze sul merito del trattamento sanzionatorio non consentite in sede di legittimità, lamentando l'omessa considerazione da parte del giudice di appello di una serie di elementi (la "scarsa intensità del dolo", la collaborazione fornita dall'imputato nella procedura concorsuale, l'assenza di significativi precedenti penali, le condizioni personali e familiari dell'imputato), che avrebbero imposto una riduzione dell'entità della pena irrogata.

Al riguardo si osserva che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 – 01).

A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, ritenendo adeguata la pena inflitta al La Falce dal giudice di primo grado, che, in conseguenza del riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, sia pure non nella loro massima estensione, si è attestata al di sotto del minimo edittale, sottolineando come essa si giustifichi alla luce dell'importo non esiguo della distrazione (cfr. p. 6).

8. Infondato, infine, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso.

Come è noto l'art. 157, co. 1, cod. pen., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, fissa la regola generale secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 158, co. 1, cod. pen., il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, che va identificato, con riferimento al reato di bancarotta, con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Rv. 277248 – 04).

Nel caso che ci occupa, pertanto, è dalla previsione edittale di dieci anni di reclusione di cui all'art. 216, co. 1, l. fall., richiamato dall'art. 223 della medesima legge, che si deve partire per determinare il tempo necessario a prescrivere.

Orbene, tenuto conto della data di consumazione del reato, individuata nella data di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento del 17.4.2014, come innanzi indicata, e degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, appare evidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che il termine di prescrizione, nella sua estensione massima, da calcolare aggiungendo ai dieci anni necessari a prescrivere l'aumento di un quarto (pari ad anni due e mesi sei), ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161, co. 2, c.p., si sarebbe perento solo in data 17.10.2026.

9. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/06/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
ALFREDO GUARDIANO	LUCA PISTORELLI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale